

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA**

(emanato con d.r. n. 663 del 20 dicembre 2022)

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** – Oggetto e ambito di applicazione

**Art. 2** – Presupposti per il rimborso

**Art. 3** – Definizione di sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità

**Art. 4** – Esclusioni dal rimborso

**Art. 5** – Anticipazioni

**Art. 6** – Conflitto di interesse

**Art. 7** – Patrocinio legale

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

**Art. 8** – Obblighi di informazione e affidamento dell'incarico difensivo

**Art. 9** – Procedimento di rimborso

**Art. 10** – Limiti di rimborsabilità

**Art. 11** – Termine del procedimento e provvedimento conclusivo

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 12** – Disposizione transitoria

**Art. 13** – Disposizioni finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale<sup>1</sup> e in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità<sup>2</sup>, la materia dei rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata (di seguito indicata come "Università"), quali individuati ai sensi del comma successivo, per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'Università (professori e ricercatori universitari; personale dirigente; personale tecnico amministrativo e bibliotecario; collaboratori ed esperti linguistici) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (i destinatari delle disposizioni del presente regolamento sono nel prosieguo indicati anche come "l'interessato" o "gli interessati", ovvero come "il richiedente").
3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia presentato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa di recupero da parte degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio del medesimo diritto.

### **Art. 2 Presupposti per il rimborso**

1. Il rimborso delle spese legali oggetto del presente regolamento è sottoposto alla condizione della ricorrenza dei seguenti presupposti, che l'Università valuta con i propri uffici, potendo altresì richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato:
  - a) l'esistenza di un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
  - b) la connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del procedimento giudiziario con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; in particolare, tali fatti e atti devono essere stati posti in essere in adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato, in nome e per conto dell'Università e devono essere a questa direttamente imputabili in relazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
  - c) una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo, in sede civile, penale o amministrativa, di esclusione della responsabilità per i fatti addebitati, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3;
  - d) l'assenza di conflitto di interesse tra l'Università e l'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
  - e) la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, effettuata con parere obbligatorio e vincolante dall'Avvocatura dello Stato o, in mancanza, dall'ufficio competente dell'Università.
2. I presupposti indicati al comma precedente devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 per le anticipazioni dei rimborsi.

---

<sup>1</sup> articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.

<sup>2</sup> articolo 71 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

3. Con riferimento ai giudizi civili e di responsabilità amministrativa, la stabilità della sentenza che legittima l'istanza di rimborso, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al comma 1 lettera c), si consegue con il giudicato, allorché la sentenza non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria<sup>3</sup>.

4. Con riferimento ai giudizi penali:

a) nell'ipotesi di provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, la stabilità si consegue allorché lo stesso non è più soggetto a reclamo<sup>4</sup>;

b) nel caso di sentenza di non luogo a procedere adottata dal giudice dell'udienza preliminare, la stabilità si consegue allorché la stessa non è più soggetta ad appello<sup>5</sup>;

c) pronunciata la sentenza in giudizio penale, la stabilità si consegue con la sua irrevocabilità, la quale matura allorché la stessa non è più soggetta a mezzi di impugnazione diversi dalla revisione<sup>6</sup>.

### **Art. 3**

#### **Definizione di sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità**

1. La sentenza o il provvedimento di esclusione della responsabilità che legittima l'istanza di rimborso, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'articolo 2 comma 1 lettera c), è da individuarsi in osservanza di quanto previsto dai seguenti commi.

2. Nei giudizi civili per responsabilità verso terzi il diritto al rimborso è invocabile allorché il giudizio si concluda con sentenza di rigetto nel merito dell'azione di responsabilità<sup>7</sup>; il diritto al rimborso non spetta nell'ipotesi di conclusione del giudizio con sentenza definitiva dichiarativa di una questione pregiudiziale di rito, di nullità processuali o di una questione preliminare di merito<sup>8</sup>.

3. Nei giudizi di responsabilità amministrativa si intende concluso favorevolmente il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dall'interessato in violazione dei doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendo lo stesso esente da responsabilità per danno erariale<sup>9</sup>; il diritto al rimborso non spetta nell'ipotesi di invito a dedurre al quale segua archiviazione in fase preprocessuale disposta dal Pubblico ministero contabile<sup>10</sup>.

4. Nei giudizi penali il diritto al rimborso è invocabile nelle fattispecie in cui intervenga:

a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato<sup>11</sup>; ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato<sup>12</sup>;

b) sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; ovvero perché l'imputato non lo ha commesso; ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ovvero perché il fatto non costituisce reato<sup>13</sup>; ovvero quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio<sup>14</sup>;

---

<sup>3</sup> articolo 324 c.p.c. e articolo 177 del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

<sup>4</sup> articolo 410-bis c.p.p.

<sup>5</sup> articolo 428 c.p.p.

<sup>6</sup> articolo 648 e seguenti c.p.p.

<sup>7</sup> articolo 277 c.p.c.

<sup>8</sup> articolo 279<sup>2</sup> n. 2) c.p.c.

<sup>9</sup> articoli 100 e seguenti del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

<sup>10</sup> articolo 69 del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

<sup>11</sup> articoli 408-410 c.p.p.

<sup>12</sup> articolo 411 c.p.p.

<sup>13</sup> articolo 425<sup>1</sup> c.p.p.

<sup>14</sup> articolo 425<sup>3</sup> c.p.p.

c) sentenza di assoluzione pronunciata all'esito della fase del dibattimento perché il fatto non sussiste; ovvero perché l'imputato non lo ha commesso; ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ovvero perché il fatto non costituisce reato<sup>15</sup>; ovvero quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile<sup>16</sup>; ovvero se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione<sup>17</sup>.

5. Nell'ipotesi che, successivamente al provvedimento di archiviazione, sia disposta la riapertura delle indagini<sup>18</sup> e venga accertata la responsabilità dell'indagato, l'Università provvede al recupero delle somme erogate a titolo di rimborso; analogamente si procede nell'ipotesi di revoca della sentenza di non luogo a procedere<sup>19</sup> con successivo accertamento della responsabilità dell'imputato.

6. Non danno titolo al rimborso delle spese legali nei giudizi penali:

a) i provvedimenti di archiviazione delle indagini preliminari per mancanza di una condizione di procedibilità; ovvero perché la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del Codice penale per particolare tenuità del fatto; ovvero per estinzione del reato<sup>20</sup>;

b) le sentenze di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; ovvero per estinzione del reato; ovvero per l'esistenza di qualsiasi causa di non punibilità dell'imputato<sup>21</sup>;

c) le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito della fase del dibattimento per mancanza delle condizioni di procedibilità e di perseguibilità<sup>22</sup>; ovvero perché il reato è stato commesso da persona non punibile<sup>23</sup>; ovvero per estinzione del reato<sup>24</sup>.

#### **Art. 4 Esclusioni dal rimborso**

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui all'articolo 2 comma 1.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Università e l'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, preclude il rimborso delle spese legali sostenute anche in presenza dei restanti presupposti di cui all'articolo 2.

3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo che per la quota parte eventualmente non coperta dal contratto di assicurazione. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'interessato che, pur beneficiando di tale polizza, non abbia provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, fatte salve gravi e comprovate ragioni.

---

<sup>15</sup> articolo 530<sup>1</sup> c.p.p.

<sup>16</sup> articolo 530<sup>2</sup> c.p.p.

<sup>17</sup> articolo 530<sup>3</sup> c.p.p.

<sup>18</sup> articolo 414 c.p.p.

<sup>19</sup> articoli 434 e seguenti c.p.p.

<sup>20</sup> articolo 411 c.p.p.

<sup>21</sup> articolo 425<sup>1</sup> c.p.p.

<sup>22</sup> articolo 529 c.p.p.

<sup>23</sup> articolo 530<sup>1</sup> c.p.p.

<sup>24</sup> articolo 531 c.p.p.

5. Il diritto al rimborso delle spese legali non è ammesso nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la liquidazione a proprio favore delle stesse in sede giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 4.

#### **Art. 5 Anticipazioni**

1. In presenza dei presupposti indicati all'articolo 2 comma 1, con esclusione del presupposto di cui alla lettera c), l'Università, sentita l'Avvocatura dello Stato, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali all'interessato che ne faccia espressa richiesta, in corso di giudizio<sup>25</sup>.

2. Ai fini di cui al comma precedente il richiedente è tenuto ad allegare ogni utile documentazione che consenta all'Università di operare le dovute valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'anticipazione, nonché apposita fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, ovvero preavviso di parcella. Nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella il richiedente, entro novanta giorni dalla ricezione dell'importo richiesto, è tenuto a far pervenire all'Università la fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione del rimborso, sopravvenga una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo che accerti la responsabilità dell'interessato, in sede civile, penale o amministrativa, in ordine ai fatti addebitati, l'Università procede alla ripetizione delle somme già corrisposte<sup>26</sup>.

#### **Art. 6 Conflitto di interesse**

1. Si integra una situazione di conflitto di interesse ogniqualvolta il richiedente abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione degli stessi a interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Università.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, e ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, la situazione di conflitto di interesse può ritenersi integrata allorché:

a) il procedimento civile, penale o di responsabilità amministrativa sia stato attivato dall'Università o da altro dipendente;

b) l'Università si sia costituita parte civile nel giudizio penale promosso nei confronti dell'interessato;

c) il fatto contestato abbia rilevanza disciplinare, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

d) l'Università risulti completamente estranea rispetto alla condotta dell'interessato, o vi sia comunque un contrasto tra le finalità e le conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Università.

3. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è acquisita relazione istruttoria riservata da parte del Direttore del dipartimento o del Responsabile della struttura cui afferisce l'interessato. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse riguardi il Direttore del dipartimento o il Responsabile della struttura la relazione istruttoria riservata è resa, rispettivamente, dal Rettore e dal Direttore generale; nel caso in cui riguardi il Direttore generale, la relazione è resa dal Rettore; ove infine riguardi il Rettore, la valutazione è adottata dal Consiglio di amministrazione.

---

<sup>25</sup> articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 e articolo 71 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>26</sup> articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 e articolo 71 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

4. La valutazione iniziale in ordine all'esistenza di conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso delle spese legali sostenute laddove, all'esito del giudizio, a seguito di sentenza o provvedimento definitivi, ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 4, emerga l'esclusione di ogni addebito in capo all'interessato nei termini previsti dall'articolo 3 e non residuino profili di rilevanza disciplinare.

#### **Art. 7 Patrocinio legale**

1. I dipendenti dell'Università, quali individuati dall'articolo 1 comma 2, ove sottoposti a giudizio per responsabilità civile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, con l'esclusione di qualsiasi fattispecie correlabile a responsabilità amministrativa o contabile, in alternativa al rimborso delle spese legali sostenute, oggetto del presente regolamento, possono richiedere all'Università di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, a condizione che non sussista conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 e qualora vi sia assenso da parte dell'Università sulla scelta del legale di fiducia dell'interessato e sul preventivo dei costi che il medesimo è tenuto a presentare<sup>27</sup>.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il dipendente di cui, con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata la responsabilità per i fatti allo stesso addebitati ha l'obbligo di rimborsare all'Università gli oneri sostenuti per la sua difesa<sup>28</sup>.

3. Resta salva la possibilità, qualora l'Università ne faccia richiesta e alle condizioni stabilite dalla legge, che la rappresentanza e difesa dei dipendenti sottoposti a giudizi di responsabilità civile e penale venga assunta dall'Avvocatura dello Stato<sup>29</sup>.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

#### **Art. 8 Obblighi di informazione e affidamento dell'incarico difensivo**

1. Al fine di ottenere il rimborso delle spese legali oggetto del presente regolamento i dipendenti dell'Università, quali individuati dall'articolo 1 comma 2, sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente e senza indugio all'Università, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del procedimento giudiziario;
- b) allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra utile documentazione relativa al procedimento;
- c) dichiarare, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 1, la propria intenzione di affidare la difesa a legale del libero foro;
- d) dichiarare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa<sup>30</sup>, l'eventuale stipula di polizze assicurative che potrebbero conferire il diritto a ottenere rimborso di oneri difensivi da istituti di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Università secondo quanto previsto dalla legge<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> articolo 70 comma 1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>28</sup> articolo 70 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>29</sup> articolo 44 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e articolo 70 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>30</sup> articolo 46 e articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

<sup>31</sup> articolo 1910 c.c.

2. Gli adempimenti informativi di cui al comma precedente costituiscono un onere esclusivo dell'interessato; il mancato rispetto degli stessi costituisce condizione impeditiva all'accoglimento della richiesta di rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

3. Pervenuta la comunicazione di cui al comma 1 l'Università, ove i tempi per la difesa lo consentano, si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dell'interessato, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

4. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato l'interessato, qualora si sia avvalso di altri difensori di fiducia o abbia dichiarato di non volersi avvalere del patrocinio della predetta Avvocatura, non ha diritto al rimborso delle spese legali.

5. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'Università si sia avvalsa della facoltà ivi prevista, ovvero il termine di trenta giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura dello Stato senza che quest'ultima si pronunci sulla richiesta, ovvero nel caso di non accettazione da parte dell'Avvocatura dell'incarico difensivo l'interessato può avvalersi di un legale di propria fiducia.

### **Art. 9 Procedimento di rimborso**

1. Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso in maniera definitiva ogni responsabilità a norma del presente regolamento, gli interessati presentano apposita istanza, secondo il modello predisposto dall'ufficio competente dell'Università, consultabile e disponibile nel sito *web* istituzionale, corredata da:

a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento giudiziario escludendo la responsabilità;

b) fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, ovvero preavviso di parcella; nel caso in cui venga presentato il preavviso di parcella l'interessato, entro novanta giorni dalla ricezione dell'importo richiesto, è tenuto a far pervenire all'Università la fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, pena la restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso;

c) prospetto di calcolo del compenso professionale, oneri di legge inclusi, predisposto dal legale incaricato, contenente l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il prospetto è corredato dalla relativa documentazione, quali verbali d'udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, nonché da copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intenda chiedere il rimborso; non sono ammesse a rimborso spese non documentate;

d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di istituti di assicurazione o di altri soggetti ovvero, in alternativa, dichiarazione in ordine all'importo ricevuto.

2. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale incaricato, l'Università invia all'interessato richiesta di integrazione della documentazione presentata.

3. Ricevuta la documentazione prevista dai commi precedenti, l'Università, nei successivi trenta giorni, la trasmette all'Avvocatura dello Stato ai fini dell'espressione del parere di congruità delle spese legali sostenute; in mancanza, la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso è effettuata dall'ufficio competente dell'Università.

4. In sede di istruttoria della richiesta di rimborso, l'Università si riserva di valutare la congruità delle attività dichiarate dal legale incaricato, sotto il profilo dell'attendibilità e della proporzionalità rispetto alla consistenza dell'addebito, anche mediante richiesta di parere al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> articolo 13 comma 9 e articolo 29 comma 1 lettera l) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

**Art. 10**  
**Limiti di rimborsabilità**

1. I rimborsi oggetto del presente regolamento trovano copertura nei limiti dello stanziamento, stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di redazione del budget.
2. Il rimborso delle spese legali avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato o, in mancanza, dall'ufficio competente dell'Università nel rispetto dei principi di ammissibilità al rimborso degli onorari professionali di un solo legale per ciascun dipendente e dell'applicazione, di norma, del valore medio di liquidazione previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali<sup>33</sup>.
3. Sono ammissibili a rimborso, oltre alle spese di difesa legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente, nei limiti di un solo perito o consulente; in tali ipotesi l'interessato è tenuto a trasmettere all'Università la documentazione indicata all'articolo 9 comma 1 lettera b) rilasciata dal perito o consulente e copia, ove disponibile, della relazione tecnica peritale.
4. Nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del soggetto prosciolto<sup>34</sup>.

**Art. 11**  
**Termine del procedimento e provvedimento conclusivo**

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del decreto del Direttore generale<sup>35</sup> di liquidazione o di diniego entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
2. Il termine indicato al comma precedente è sospeso nelle ipotesi in cui l'Università richieda il parere di congruità all'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera e) e dall'articolo 9 comma 3, o un'integrazione documentale all'interessato, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, o stabilisca di acquisire supplementi istruttori, ai sensi dell'articolo 9 comma 4.
3. Nei casi di sospensione il termine di cui al comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Università la documentazione necessaria.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 12**  
**Disposizione transitoria**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle istanze di rimborso pervenute all'Università successivamente all'entrata in vigore dello stesso; nel caso di procedimenti già avviati in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, gli stessi sono definiti in base alla disciplina contenuta nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 71 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>34</sup> articolo 3 comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639; articolo 10-bis comma 10 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248; articolo 31 comma 2 del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

<sup>35</sup> articolo 7 comma 2 lettera q) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

<sup>36</sup> articolo 71 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

**Art. 13**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.
2. Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente regolamento è fatto rinvio ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi<sup>37</sup>, alle norme del Codice di procedura civile<sup>38</sup>, del Codice di procedura penale<sup>39</sup> e alla normativa nazionale vigente in materia, ove compatibile, nonché ai vigenti contratti collettivi per il personale dirigente, per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e per i collaboratori ed esperti linguistici.

---

<sup>37</sup> d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>38</sup> r.d. 28 ottobre 1940 n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>39</sup> d.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 e successive modificazioni e integrazioni.